



Protocollo Generale

N° 52932 del 03/08/2021 11:54

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: null

Classificazione: 04/08

Oggetto: **OFFERTA CSE MS E RIFACIMENTO MANTO STADIO - ING. FARIOLI**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

FARIOLI ALBERTO - INGEGNERE

GALLARATE

Smistamenti

In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

Smistamento per

EDILIZIA COMUNALE E
PATRIMONIO

03/08/2021

BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

COMPETENZA

OFFERTA
CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dei lavori seguenti:
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021**
- **RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO STADIO LE AZALEE - PRIMO STRALCIO**
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO

Il giorno, del mese di Giugno dell'anno 2021 (.../06/2021) tra il Comune di Gallarate, qui rappresentato dal Dott. Ing. Cristiano Tenti, in qualità di dirigente del settore tecnico del Comune di Gallarate, che qui agisce in nome e per conto dell'ente quale committente, ed il professionista: **ING. ALBERTO FAROLI - NATO A BUSTO ARSIZIO IL 29-05-74 - RESIDENTE A GALLARATE (IN VIA CORIONI 16 - CON STUOIO A GALLARATE IN VIA TAGEUTA 13 - CF. FRLLR74E29 B300E P.IVA 0262090128)**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

(relativa alle prestazioni di coordinamento generale della sicurezza)

- 1) Il committente intende affidare l'incarico dell'esecuzione di prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, dei seguenti lavori:
 - **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021;**
 - **RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO STADIO LE AZALEE - PRIMO STRALCIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO**
- 2) vigè l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione, nonché di precedere nel corso dei lavori, se necessario, alla revisione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) e b) del decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a)
- 3) in conseguenza di quanto detto al punto 2; in relazione alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto, vigè l'obbligo di trasmissione della stessa all'organo di vigilanza competente per territorio, Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Varese, ai sensi del citato art. 11, comma 1, lettera a);
- 4) con atto separato e che si dà per letto e conosciuto dalle parti, lo stesso responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro.

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. **IL SOTTOSCRITTO ING. ALBERTO FAROLI, ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ING. EGUEZI DI VARESE AL N. 2860 SI IMPEGNA** ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Gallarate (prov. VA), per l'effettuazione delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di:
 - **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021;**
 - **RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO STADIO LE AZALEE - PRIMO STRALCIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO**il tutto come meglio indicato in seguito.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010, e s.m.i., e al «Capitolato d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici professionali» approvato dall'Amministrazione Comunale di Gallarate (VA), che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge citata.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; lo stesso è poi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.



Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, come meglio descritte nel «Capitolato d'onori per l'affidamento dei servizi tecnici professionali», consistono nella:

■ 1. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

☐ 1.1. Coordinamento progettuale

☒ 1.2. Coordinamento esecutivo

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico incarico e ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

a) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

b) quanto non espressamente indicato nel precedente elenco delle prestazioni da effettuare.

Art. 5.1. (Coordinamento per la sicurezza e salute: oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

- a) coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera;
- b) prestazioni accessorie di aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano") e attività accessorie di coordinamento ed organizzazione del cantiere.

2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.2. (Descrizione delle prestazioni di coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori)

1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione deve trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente alle seguenti richieste:

a) invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:

a1) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto;

a2) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994;

a3) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 bis, della legge citata;

- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare quale complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 31 comma 1-bis, lettera c) della legge n. 109 del 1994;
- c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 2 e 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante altresì le notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore ai sensi dell'articolo 3 comma 8, lettera b) del decreto.
2. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, lettera a), punti a1) ed a2), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati in fase di progettazione.
3. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a3), comportino un incremento dei costi, il coordinatore in fase di esecuzione deve immediatamente darne notizia al committente, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il coordinatore in fase di esecuzione deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.
4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il coordinatore in fase di esecuzione si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle di cui al comma 3, sollecita il committente alla pronuncia entro lo stesso termine; nel caso le proposte non siano accolte il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente e all'impresa. Qualora il coordinatore in fase di esecuzione non si pronuncerà nel termine previsto, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 3, i relativi costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore in fase di esecuzione stesso con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti dal presente disciplinare e, in caso di insufficienza, sulla assicurazione di cui agli articoli seguenti.
5. Le proposte di cui al comma 1, lettera a), possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore in fase di esecuzione deve:
- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano e delle relative procedure di lavoro;
 - b) adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - c) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività, nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verificare l'attuazione della consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative e dell'acquisizione delle loro proposte al riguardo;
 - e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
7. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui alla lettera e) del comma 5, il coordinatore in fase di esecuzione deve fare riferimento all'elenco stabilito con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto; in assenza del predetto provvedimento il coordinatore in fase di esecuzione deve riferirsi alla reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.
8. E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi, ai progetti architettonici e alle documentazioni di qualunque genere in suo possesso.
3. In conformità al Capitolato d'onori per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre tutte le copie previste dallo stesso Capitolato di ogni elaborato, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - b) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto lucido eliocopiabile di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo DXF o DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. (Esclusioni)

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori ad esclusione di quanto indicato in precedenza, nonché ad ogni altro adempimento non espressamente previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico, e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al tecnico e coordinatore:
 - a) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale
 - b) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa che in sede stragiudiziale.



3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore in fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Art. 9. (Modalità di espletamento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza e altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il committente si impegna a fornire al tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali il tecnico deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, su semplice richiesta del responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Art. 10. (Termini e durata dell'incarico)

(relativamente alle prestazioni di progettazione e direzione lavori strutturali e coordinamento della sicurezza)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il responsabile dei lavori, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo nelle condizioni il tecnico incaricato di iniziare il suo adempimento; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del tecnico incaricato.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:
 - a) coordinamento per la fase dell'esecuzione: secondo l'andamento dei lavori e comunque non inferiore a tutta la durata prevista dei lavori stabilita ai sensi dell'art. 3, comma II, incrementata di sessanta giorni; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

Art. 11. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 12. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento; ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 13. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, e del Decreto 4 aprile 2001 "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

a) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione comprensivo di spese

Euro 4655,00

TOTALE GENERALE

Euro 4655,00

(oltre oneri di Legge - Contrib. Previd. 4% + I.V.A. 22%)

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti (legge 2 marzo 1949, n. 143 e Decreto 4 aprile 2001 "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti"), in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile. L'importo dei lavori ai quali commisurare le percentuali individuate sarà comunque quello stabilito dall'art. 15 della T. P. e cioè il consuntivo lordo dell'opera, costituito dalla somma di tutti gli importi liquidati, al lordo degli eventuali ribassi, aumentato dell'eventuale aumento d'asta e comprensivo degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 13, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) contestualmente agli stati d'avanzamento dei lavori e per importi proporzionali del compenso stabilito per le prestazioni di direzione lavori strutturali e di coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione.
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4 e segg., sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
4. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili ai tecnici medesimi, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 del 1983, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
6. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è poi obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a due.

Art. 16. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Gallarate.

Art. 17. (Assunzione di responsabilità e assicurazione)

1. Il tecnico incaricato assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitigli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'art. 4 e all'art. 5 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'art. 21 dello stesso.
2. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitigli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'art. 3 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'art. 20 dello stesso.
3. Il tecnico incaricato per lo svolgimento della propria attività professionale risulta assicurato con polizza RC Professionale n. 1/2732/122/100836582 della compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo.

Art. 18 – Dichiarazione di non incompatibilità.

Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento del presente incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Professionista incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili col ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate approvato con atto di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/13, copia del Decreto e del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Gallarate, per una sua più completa e precisa conoscenza. L'incaricato si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'eventuale comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16.04.2013 n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto, al Professionista incaricato, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Gallarate, lì 30-07 2021

Il Dirigente del Settore Tecnico:
Dott. Ing. Cristiano Tenti

Il tecnico incaricato

